

TI_GERICHTE 14.2001.37 vom 6. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2001.37

FR: TI_GERICHTE 14.2001.37 du 6 août 2001

IT: TI_GERICHTE 14.2001.37 del 6 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

In concreto non vi è tra le parti contestazione sulla qualità di titolo legittimante il rigetto definitivo dell'opposizione del decreto supercautelare inaudita parte del 18 agosto 2000 (doc. B), mediante il quale il Segretario Assessore della Pretura di Lugano ha stabilito che _____ verserà a _____ un contributo alimentare mensile di fr. 4'000.-- a decorrere (quota parte) dall'11 agosto 2000. Il contenzioso risulta dunque essere limitato alla questione della compensabilità con la pretesa posta in esecuzione, dell'importo di complessivi fr. 1'300.--, dovuto dall'appellata all'appellante a titolo di ripetibili in base al decreto di stralcio 4 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura di Lugano Sezione 6 (doc. 1) e alla sentenza 17 ottobre 2000 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano Sezione 5 (doc. 2).

E. 1.1

Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 3 aprile 2001 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è riformato come segue: "1. L'istanza è parzialmente accolta. L'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____ dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 17'409.50 oltre interessi al 5% dall'11 agosto 2000 al 4 settembre 2000 su fr. 2'709.50, dal 5 settembre 2000 al 7 novembre 2000 su fr. 1'909.50, dall'8 novembre 2000 su fr. 1'409.50, dal 6 novembre 2000 su fr. 4'000.--, dal 6 dicembre 2000 su fr. 4'000.--, dal 6 gennaio 2001 su fr. 4'000.-- e dal 6 febbraio 2001 su fr. 4'000.--. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico per fr. 50.--, mentre è posta a carico di _____ per la rimanenza di fr. 50.--. Non si assegnano indennità.

E. 2

a) Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF). Tra i motivi di estinzione rientra pure la compensazione e la rinuncia del creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I vol., Zurigo 1997, n.6 ad art. 81 LEF). Scopo della norma è di pretendere una prova chiara e inconfutabile, non soggetta a interpretazioni (cfr. tra gli altri DTF 115 III 100, cons. 4). b) In virtù dell'art. 124 cpv. 2 CO, due crediti opposti in compensazione sono da ritenere reciprocamente e retroattivamente estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso

in cui sono diventati a vicenda compensabili, ossia alla data in cui l'uno o l'altro credito è diventato esigibile per ultimo (cfr. art. 120 cpv. 1 CO e Pierre Engel , *Traité des obligations en droit suisse*, 2a ed., Berna 1997, p. 676-677, n. 198). Essendo sia l'importo dedotto in esecuzione che la pretesa posta in compensazione dall'escusso ampiamente esigibili il giorno dell'udienza di contraddittorio, l'importo di fr. 1'300.-- dovuto dall'appellata all'appellante a titolo di ripetibili in base al decreto di stralcio 4 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura di Lugano Sezione 6 (doc. 1) e alla sentenza 17 ottobre 2000 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano Sezione 5 (doc. 2), si è estinto al momento della dichiarazione di compensazione fatta dall'appellante e ciò retroattivamente al momento in cui l'ultimo dei due crediti è divenuto esigibile, ossia il 5 settembre 2000 per fr. 800.-- (doc. 1) e l'8 novembre 2000 per fr. 500.-- (doc. 2). Per questo motivo quindi corretto risulta essere quanto sostenuto dall'appellante secondo cui al suo credito di fr. 1'300.-- oramai estinto non poteva essere opposto in compensazione con la replica l'importo di fr. 660.-- da lui dovuto alla precedente per tassa di giustizia e indennità in base alla sentenza 17 ottobre 2000 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano Sezione 5 (doc. C). Il rigetto definitivo dell'opposizione deve dunque essere concesso limitatamente fr. 17'409.50 oltre interessi al 5% dall'11 agosto 2000 al 4 settembre 2000 su fr. 2'709.50, dal 5 settembre 2000 al 7 novembre 2000 su fr. 1'909.50, dall'8 novembre 2000 su fr. 1'409.50, dal 6 novembre 2000 su fr. 4'000.--, dal 6 dicembre 2000 su fr. 4'000.--, dal 6 gennaio 2001 su fr. 4'000.-- e dal 6 febbraio 2001 su fr. 4'000.--. Le spese e le indennità di prima sede devono invece essere sopportate integralmente dalla parte escussa, perché al momento dell'emissione del precetto esecutivo e ancora dell'insinuazione dell'istanza di rigetto dell'opposizione, l'importo dovuto dall'escusso alla precedente era effettivamente di fr. 18'709.50, ritenuto che solo in sede di udienza di contraddittorio la pretesa si è ridotta a seguito della dichiarazione di compensazione. Alla precedente va ricordato che sulla base della sentenza doc. C, ella potrà comunque procedere contro l'escusso in via esecutiva non solo per l'incasso dell'importo capitale per il quale il rigetto dell'opposizione le è stato concesso, ma anche per la tassa di giustizia e per quanto assegnatole a titolo di indennità, atteso che le spese della procedura di rigetto dell'opposizione come pure le indennità ex art. 62 cpv.1 OTLEF costituiscono spese esecutive (Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, op. cit., ad art. 68 n. 2).

E. 3

Intimazione a: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.